

Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 24 aprile 2024

CIRCOLARE 4/24: Il concordato preventivo biennale - Analisi della disciplina

Gentili Clienti,

con la presente desideriamo fornirvi un'analisi generale del nuovo concordato preventivo biennale, disciplinato dal DLgs. n. 13/2024, in attuazione della Legge delega per la Riforma Fiscale.

Attraverso tale istituto, sarà possibile concordare per un biennio (periodi d'imposta 2024 e 2025) il reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, previo accordo tra il singolo contribuente e l'Agenzia delle Entrate. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.

Vediamo in dettaglio.

Ambito soggettivo

Possono accedere al concordato i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:

- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014; per tali soggetti il concordato si applica in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2024.

Requisiti di accesso

Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023 per i soggetti "solari"):

- non deve avere debiti tributari (art. 10 del DLgs. 13/2024);
- oppure deve aver estinto i debiti d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, derivanti da tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l'accettazione della proposta.

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.

Cause di esclusione

Oltre alla condizione relativa ai debiti tributari, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l'applicazione del concordato preventivo biennale.

L'accesso al nuovo istituto è infatti precluso in caso di:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- inizio attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, per i contribuenti in regime forfetario;
- presenza di una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA.

STUDIO GECLA S.r.l. S.t.p.

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n.01

Via XX Settembre n.36 | 22100 Como | +39 031 242470 | info@gecla.com | www.gecla.com
pec: a.lazzati@consulentidellavoropec.it | CF e PI 3036150138 | REA 292215

Determinazione del reddito

Le proposte di concordato preventivo biennale verranno formulate utilizzando i dati:

- forniti dai contribuenti con la compilazione del modello ISA al quadro P o del quadro LM per i forfettari, con le prossime dichiarazioni dei redditi, modello REDDITI PF 2024;
- relativi ai modelli ISA precedenti;
- presenti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito proposto non tiene tuttavia conto di diversi elementi, che seguono la disciplina fiscale ordinaria anche in caso di adesione al concordato preventivo biennale (es. plus/minusvalenze).

In ogni caso, il reddito concordato non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

Procedura di accesso

La proposta di concordato viene formulata dall'Agenzia delle Entrate sulla base, tra l'altro, di dati che devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate a cura del contribuente.

La comunicazione di tali dati dovrà essere effettuata con la compilazione:

- del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA;
- della sezione VI del quadro LM del modello REDDITI 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfettario.

La comunicazione di dati richiesti nei citati quadri, così come la formulazione della proposta di reddito concordato e la relativa accettazione, avverranno tramite un apposito software che sarà reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate a metà giugno.

Sia per i contribuenti in regime forfettario, sia per i soggetti "solari" che applicano gli ISA, l'adesione al nuovo istituto si concretizzerà quindi con la presentazione del modello REDDITI 2024 entro il 15 ottobre 2024.

Con l'accettazione della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato.

Effetti del concordato

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono, in ogni caso, tenuti a:

- rispettare gli ordinari obblighi di fatturazione e contabili;
- presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- effettuare la comunicazione dei dati ISA, mediante gli appositi modelli.

L'adesione al concordato preventivo determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale conseguito.

Contributi previdenziali

Il contribuente può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Circostanze eccezionali sfavorevoli

Circostanze eccezionali (da individuare con un prossimo DM), determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, provocano la cessazione degli effetti del regime di concordato preventivo, a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si verifica.

Esclusione da accertamenti

Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi e presuntivi.

Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche (il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in

esame)

Determinazione degli acconti

L'acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati. Tuttavia, per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato (2024 per i soggetti "solari"), se l'acconto è versato in due rate:

- la prima rata (a luglio) è calcolata secondo le regole ordinarie;
- la seconda rata (a novembre) è determinata dalla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

Cessazione del concordato

Il concordato preventivo biennale perde efficacia nel caso in cui:

- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l'attività rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l'applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- sia cessata l'attività.

La cessazione del concordato ha effetto a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano i citati eventi.

Decadenza dal concordato

A differenza delle cause di cessazione del concordato, il verificarsi di una delle seguenti cause di decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione:

- Dichiarazione infedele - Costituisce causa di decadenza l'emersione a seguito di accertamento di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato o a quello precedente.
- Verificarsi di cause di esclusione - mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato; condanne per reati tributari commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.
- Emersione di debiti tributari - La decadenza dal concordato preventivo si verifica anche nel caso in cui il contribuente, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato preventivo biennale, non estingua i debiti tributari d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni, per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e/o per contributi previdenziali definitivamente accertati.
- Omessi versamenti - Il mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale (emerso a seguito dei controlli automatizzati) costituisce causa di decadenza.
- Violazioni di non lieve entità – da intendersi tali:
constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti;
comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d'imposta e/o IVA relativamente ai periodi d'imposta oggetto del concordato;

violazioni relative all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d'imposta oggetto del concordato;
sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza, relativi ai periodi d'imposta oggetto del concordato;
omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici, nei periodi d'imposta oggetto del concordato.

Tabella riassuntiva

Concordato preventivo biennale 2024-2025 (soggetti "solari")	
Ambito soggettivo	Contribuenti a cui si applicano gli ISA
	Contribuenti in regime forfetario
Cause di esclusione	Debiti tributari con riferimento al 2023 superiori a 5.000,00 euro
	Omessa presentazione delle dichiarazioni relative al 2021, 2022 o 2023
	Condanna per uno dei reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi nel 2021, 2022 o 2023
	Inizio attività nel 2023 e altre cause di esclusione dagli ISA
Effetti del concordato	Redditi ai fini imposte dirette e IRAP predeterminati per il 2024 e 2025 (solo 2024 per contribuenti forfetari)
	Regime premiale ISA (solo soggetti ISA)
	Esclusione da accertamenti induttivi
Cessazione	Modifica dell'attività esercitata
	Cessazione dell'attività
	Circostanze eccezionali sfavorevoli (da individuare con DM)
Decadenza	Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/ineducibilità di passività dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d'imposta 2023-2025
	Presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI 2024
	Verificarsi di una causa di esclusione
	Omesso versamento delle imposte concordate
	Violazioni di non lieve entità

Rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse necessitare. Valuteremo con voi le proposte di concordato preventivo biennale quando saranno resi disponibili dall'AdE i relativi software.

Con i migliori saluti

Dott.ssa Alessandra Lazzati